

# NEO DECOR TECH

## **PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. del 30 marzo 2023, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate reso in data 10 marzo 2023.

*[Pagina lasciata volutamente in bianco]*

## INDICE

1. Premessa.....	4
2. Definizioni.....	4
3. Individuazione delle Parti Correlate.....	8
4. Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate.....	8
5. Registro delle Parti Correlate e Registro delle Operazioni con Parti Correlate .....	10
6. Comitato Parti Correlate e Presidi Equivalenti .....	10
7. Disciplina delle operazioni con parti correlate .....	12
8. Operazioni con Parti Correlate realizzate da Società Controllate .....	15
9. Operazioni urgenti .....	16
10. Flussi informativi.....	17
11. Ambito di applicazione .....	20
12. Disposizioni finali .....	21

## 1. PREMESSA

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da Neodecortech S.p.A. (la “**Società**” o “**NDT**”) in attuazione dell’articolo 2391-*bis* del Codice Civile e del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni (il “**Regolamento OPC**”).
- 1.2 La Procedura individua le regole che disciplinano l’identificazione, l’approvazione e l’esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate (come *infra* definite) poste in essere dalla Società, direttamente oppure per il tramite di Società Controllate (come *infra* definite), al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.
- 1.3 La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 marzo 2023, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate della Società reso in data 10 marzo 2023 e previa valutazione, effettuata dal Collegio Sindacale della Società, della conformità della presente Procedura ai principi e alle disposizioni del Regolamento OPC.
- 1.4 La presente Procedura entra in vigore a decorrere dalla data odierna.

## 2. DEFINIZIONI

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato a essi qui di seguito attribuito, essendo precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

**Amministratore Coinvolto nell’Operazione:** indica ogni amministratore della Società che abbia nell’Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

**Amministratori Indipendenti:** indica gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, e riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione come in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2 del Codice di Corporate Governance.

**Amministratore Non Correlato:** indica ogni amministratore della Società diverso dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate.

**Assemblea:** indica l’Assemblea degli azionisti della Società.

**Codice di Corporate Governance:** indica Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., così come modificato di tempo in tempo, cui la Società aderisce.

**Collegio Sindacale:** indica l’organo di controllo della Società.

**Comitato Parti Correlate o Comitato:** indica il comitato di cui al successivo articolo 6.

**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard:** indica condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società (ovvero le Società Controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

**Consiglio di Amministrazione:** indica l'organo di amministrazione della Società.

**Controllo:** indica il rapporto di controllo definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento OPC e nell'Appendice alla presente Procedura.

**Controllo Congiunto:** indica il rapporto di controllo congiunto definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento OPC e nell'Appendice alla presente Procedura.

**Dirigente con Responsabilità Strategiche:** indica un “*dirigente con responsabilità strategiche*” della Società, come definito dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento OPC e nell'Appendice alla presente Procedura.

**Dirigente Preposto:** indica il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nominato dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 154-*bis* del TUF.

**Gruppo:** indica collettivamente NDT e le società su cui quest'ultima esercita, direttamente o indirettamente, il controllo secondo la disciplina prevista dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento OPC e nell'Appendice alla presente Procedura.

**Influenza Notevole:** indica l'influenza notevole definita come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento OPC e nell'Appendice alla presente Procedura.

**Interessi Significativi:** qualunque interesse di natura patrimoniale idoneo a creare un incentivo, per la Società, a concludere con una Società Controllata o a una Società Collegata un'operazione a sé sfavorevole, ma favorevole ad un'altra Parte Correlata. A titolo esemplificativo, e fatte salve le opportune verifiche da effettuare nel caso concreto, un Interesse Significativo può ritenersi sussistente qualora: (a) la Parte Correlata della Società sia titolare di una partecipazione superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società Controllata o Società Collegata controparte dell'operazione; ovvero, (b) in caso di

condivisione tra la Società e la Società Controllata o Società Collegata controparte dell'Operazione di uno o più consiglieri o Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti, direttamente e in misura superiore al 10% (dieci per cento) della loro remunerazione complessiva, dai risultati conseguiti dalla Società Controllata o Società Collegata controparte dell'operazione.

Resta inteso che non sono considerati significativi gli interessi derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e la Società Controllata o Collegata controparte dell'operazione.

**MAR:** indica il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

**Operazioni con Parti Correlate:** indica le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 così come individuati nell'appendice al Regolamento OPC e qui riportati nell'Appendice per agevolare la consultazione dalla Procedura.

**Operazioni di Importo Esiguo:** indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo a carico della Società o, comunque, il prevedibile importo o controvalore delle stesse non superi le seguenti soglie:

- Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), nel corso di un esercizio, per singola operazione con una Parte Correlata persona fisica o insieme di operazioni concluse con una medesima Parte Correlata persona fisica tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, restando inteso che tale previsione è applicabile anche ai rapporti di consulenza con una Parte Correlata socio di uno studio professionale o di altra società di consulenza;
- Euro 200.000,00 (duecentomila/00), nel corso di un esercizio, per singola operazione con Parte Correlate persona giuridica, società, ente, patrimonio, organizzazione o associazione o insieme di operazioni concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

**Operazioni di Maggiore Rilevanza:** indica le Operazioni con Parti Correlate – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società – in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 al Regolamento OPC.

**Operazioni di Minore Rilevanza:** indica le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

**Operazioni Ordinarie:** indica le Operazioni con Parti Correlate che: (a) rientrano

nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria della Società e/o delle altre società del Gruppo; e (b) sono concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

**Parte Correlata:** indica un soggetto definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 così come individuati nell'appendice al Regolamento OPC e qui riportati nell'Appendice per agevolare la consultazione dalla Procedura.

**Presidi Equivalenti:** indica i soggetti a cui sono attribuite funzioni e competenze in materia di Operazioni con Parti Correlate, nei casi indicati nel successivo articolo 6.

**Presidio OPC:** indica il *Chief Financial Officer* (CFO) ossia la funzione aziendale preposta all'individuazione delle Parti Correlate, all'identificazione delle Operazioni con Parti Correlate ed al governo dei flussi informativi con i Responsabili delle Operazioni e con gli organi sociali.

**Registro delle Parti Correlate o Registro:** indica il registro in cui sono iscritte le Parti Correlate ai sensi del successivo articolo 5.

**Registro delle Operazioni con Parti Correlate o Registro Operazioni:** indica il registro in cui sono inserite le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi del successivo articolo 5.

**Regolamento Emittenti:** indica il regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato e integrato.

**Responsabile dell'Operazione:** indica il soggetto che, per conto della Società o delle Controllate, ha il potere di compiere una determinata operazione di valore economico uguale o maggiore a quello delle Operazioni di Importo Esiguo.

**Soci Non Correlati:** indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

**Società Collegata:** indica qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

**Società Controllata:** indica qualsiasi entità, di diritto italiano o estero, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

**TUF:** indica il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, così come successivamente integrato e modificato.

## 2.2 L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parti Correlate e

delle altre definizioni nelle prime richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. In caso di aggiornamenti normativi delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parti Correlate e delle altre definizioni nelle prime richiamate, dovrà essere presa in considerazione la definizione in vigore al momento di avvio delle trattative in merito a una determinata operazione.

### **3. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE**

- 3.1 Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, il Presidio OPC, sulla base delle informazioni pervenute o comunque già disponibili, procede ad individuare le Parti Correlate della Società e le iscrive nel Registro delle Parti Correlate.
- 3.2 Le Parti Correlate della Società comunicano tempestivamente al Presidio OPC le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento OPC e dalla presente Procedura.
- 3.3 Nei casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti controversa, il Presidio OPC coinvolge il Comitato per le valutazioni di competenza.

### **4. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

- 4.1 Il Responsabile dell'Operazione, prima di avviare le trattative, deve accertarsi se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento al Registro delle Parti Correlate ed avvalendosi, qualora necessario, del Dirigente Preposto. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata, il Responsabile dell'Operazione comunica tempestivamente l'intenzione di avviare le trattative al Presidio OPC, nonché all'Amministratore Delegato affinché quest'ultimo possa valutare se, ai sensi della "*procedura per la gestione all'interno e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate*", l'Operazione sia *price sensitive* e se pertanto debba essere attivata la citata procedura relativa alla gestione delle informazioni di natura privilegiata.
- 4.2 Il Presidio OPC, con il supporto del Dirigente Preposto (se diverso dal CFO della Società), valuta se l'eventuale Operazione rientri o meno nei casi di esenzione della Procedura e, tenendo conto anche del possibile cumulo, se costituisce un'Operazione di Maggiore Rilevanza o un'Operazione di Minore Rilevanza o un'Operazione Ordinaria.

Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Dirigente Preposto:

- (i) individua periodicamente (a) i valori di capitalizzazione della Società, sulla base dei dati pubblicati da Borsa Italiana S.p.A., e (b) i valori di patrimonio netto consolidato di Gruppo, sulla base dell'ultimo documento contabile periodico pubblicato, in base ai quali calcolare gli indici di rilevanza;
- (ii) registra ed aggiorna i controvalori delle Operazioni che hanno natura omogenea o rientrano nell'ambito di un disegno unitario che sono poste in essere con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima e alla Società, salva



l'applicazione di un'ipotesi di esenzione di cui al successivo paragrafo 7.4.

Nel caso in cui la riconducibilità dell'operazione alla categoria delle Operazioni con Parti Correlate sia controversa, la valutazione è rimessa al Comitato.

- 4.3 Il Presidio OPC può chiedere in ogni momento al Responsabile dell'Operazione di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione già messe a disposizione, prima di comunicare l'esito della valutazione di cui al precedente paragrafo 4.2 al Responsabile dell'Operazione medesimo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Presidente del Comitato.
- 4.4 Fermo restando il preventivo coinvolgimento del Comitato Parti Correlate nelle ipotesi di Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi di cui al paragrafo 7.2, quando vi è l'intenzione di concludere un'Operazione con Parte Correlata che non rientra nei casi di esenzione dall'applicazione della Procedura, il Presidio OPC consegna tempestivamente, tenuto conto della dinamica di svolgimento dell'Operazione medesima, ai membri del Comitato Parti Correlate una comunicazione scritta contenente, in base agli elementi allo stato disponibili e alle stime ragionevolmente possibili, una sintesi dell'Operazione, indicando: (i) la Parte Correlata della Società controparte dell'Operazione, con specifica descrizione della natura della correlazione; (ii) se si tratta di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza o di un'Operazione Ordinaria e i motivi in forza dei quali l'operazione è considerata tale; (iii) una descrizione dei termini e delle condizioni dell'Operazione, inclusa l'indicazione della tempistica prevista per la sua realizzazione, delle modalità esecutive e delle modalità di determinazione del corrispettivo; (iv) l'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione; (v) le motivazioni sottese all'Operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione; e (vi) ogni altra utile informazione che possa consentire al Comitato Parti Correlate di valutare la natura e il valore dell'Operazione. Unitamente alla predetta comunicazione, è trasmesso ogni documento allo stato disponibile relativo all'Operazione con Parte Correlata.
- 4.5 In base alle informazioni comunicate ai sensi del precedente paragrafo 4.4, qualora un membro del Comitato Parti Correlate sia, rispetto ad una specifica Operazione, un Amministratore Coinvolto nell'Operazione, lo stesso, entro i 2 (due) giorni successivi al ricevimento delle predette informazioni, informa il Presidio OPC, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Comitato ed il Presidente del Collegio Sindacale, affinché si proceda alla sua sostituzione con un Presidio Equivalente secondo la procedura indicata al successivo articolo 6.
- 4.6 Senza indugio e comunque entro 3 (tre) giorni, tenuto conto di eventuali ragioni di urgenza, dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.4, il Presidente del Comitato convoca il Comitato per effettuare ogni più opportuna e preliminare verifica.
- 4.7 L'iter procedurale di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate segue le previsioni contenute nel successivo paragrafo 7.1, ove si tratti di Operazioni di Minore Rilevanza, o nel successivo paragrafo 7.2, ove si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

## **5. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

- 5.1 La Società istituisce il Registro delle Parti Correlate, nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente articolo 3. La Società istituisce altresì il Registro delle Operazioni con Parti Correlate, nel quale vengono annotate tutte le Operazioni di Maggiore Rilevanza (anche Ordinaria) e di Minore Rilevanza.
- 5.2 La predisposizione e l'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e del Registro delle Operazioni con Parti Correlate, mantenuti su supporto elettronico, sono curati dal Presidio OPC. I Registri sono custoditi anche nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*.
- 5.3 Il Presidio OPC provvede a comunicare per iscritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo, ai soggetti che esercitano il controllo (anche congiunto) o l'influenza notevole su NDT, nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Parti Correlate, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati e delle informazioni necessari per consentire l'identificazione dei soggetti ad essi correlati e l'adempimento agli obblighi previsti dalla Procedura.
- 5.4 Gli amministratori e i sindaci effettivi, nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidio OPC qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati. Tali informazioni possono essere trasmesse alla Società mediante le seguenti modalità alternative: (i) raccomandata a/r all'indirizzo in cui la Società ha la sede legale; (ii) posta elettronica certificata all'indirizzo [neodecortechspa@legalmail.it](mailto:neodecortechspa@legalmail.it); o (iii) qualunque altro mezzo idoneo attestante l'avvenuta ricezione da parte della Società (e.g., raccomandata a mano). In ogni caso, il Presidio OPC provvede ad aggiornare il registro con periodicità almeno semestrale, sulla base delle informazioni in suo possesso.
- 5.5 Il Registro delle Parti Correlate e il Registro delle Operazioni con Parti Correlate sono trasmessi al Dirigente Preposto (se diverso dal CFO della Società) e, qualora ne sia fatta richiesta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Presidente del Comitato, nonché al Presidente del Collegio Sindacale.

## **6. COMITATO PARTI CORRELATE E PRESIDI EQUIVALENTI**

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce al proprio interno il Comitato Parti Correlate, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, in numero non inferiore a tre. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire le competenze del Comitato Parti Correlate a un altro comitato già esistente, purché composto come indicato nel presente paragrafo.
- 6.2 Il Comitato Parti Correlate svolge le funzioni ed esercita le prerogative in materia di Operazioni con Parti Correlate di cui al Regolamento OPC, alla presente Procedura e a ogni

altra disposizione di legge e regolamentare in materia *pro tempore* vigente e applicabile alla Società. Inoltre, il Comitato Parti Correlate può formulare al Consiglio di Amministrazione proposte di modifica della presente Procedura.

- 6.3 Oltre a quanto di seguito indicato con riferimento specifico alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza ed alle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza, il Comitato ha, in particolare, il compito di esprimere un parere preventivo sulla Procedura e su ogni eventuale modifica alla stessa, nonché sulle proposte da sottoporre all'Assemblea in merito a eventuali modifiche statutarie individuate come necessarie dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della definizione della Procedura.
- 6.4 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati le delibere relative alle modifiche alla Procedura, alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e alle Operazioni di Minore Rilevanza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento OPC in materia di Presidi Equivalenti, sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o in loro assenza, previo motivato parere non vincolante di un esperto indipendente, individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano previamente valutate l'assenza di conflitti di interesse e l'indipendenza, tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC.
- 6.5 Ciascun membro del Comitato deve informare tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale e il Comitato qualora assuma – in relazione ad una Operazione con Parte Correlata – la posizione di Amministratore Coinvolto nell'Operazione. In caso di segnalazione, il Presidio OPC, su istruzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di impossibilità o inerzia, del Consiglio di Amministrazione), assunte congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale e al Presidente del Comitato, provvede all'immediata sostituzione del soggetto coinvolto, attraverso il coinvolgimento di Presidi Equivalenti, applicando l'ordine di seguito indicato:
  - (i) sostituzione con altro Amministratore Indipendente, in carica e che non sia un Amministratore Coinvolto nell'Operazione;
  - (ii) sostituzione con un membro effettivo del Collegio Sindacale (diverso dal Presidente), in carica e non correlato.
- 6.6 Il supplente subentra in via temporanea al solo fine di esaminare ed esprimersi sulla specifica Operazione rispetto alla quale sussiste la correlazione del componente del Comitato temporaneamente sostituito.
- 6.7 Il regime relativo ai Presidi Equivalenti si applica anche in caso di:
  - (i) cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un membro del Comitato Parti Correlate;
  - (ii) perdita da parte di un membro del Comitato dei requisiti d'indipendenza.

In tali casi il supplente resta in carica sino alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sulla reintegrazione del Comitato.

- 6.8 Il Comitato Parti Correlate o i Presidi Equivalenti individuati ai sensi del presente articolo possono farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti a propria scelta, a spese della Società, nei seguenti limiti di spesa: (i) Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascuna Operazione il cui controvalore sia pari od inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00); o (ii) l'1% (uno per cento) del controvalore di ciascuna Operazione, qualora esso sia superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00).

## **7. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### **7.1 Operazioni di Minore Rilevanza**

- 7.1.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società o gli organi delegati approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 7.1.2 A tal fine, il Presidio OPC assicura che i componenti del Comitato ricevano tempestivamente, con le modalità indicate nel regolamento per il funzionamento del Comitato, le informazioni di cui al paragrafo 4.4 che precede. Nell'ipotesi in cui l'operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidio OPC e gli organi delegati assicurano che le medesime informazioni siano fornite anche ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.

Fermo restando quanto sopra previsto, gli organi delegati provvedono affinché una completa informativa sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza degli organi delegati sia fornita a tutti i consiglieri, in conformità all'articolo 2381 comma quinto, del Codice Civile e al Collegio Sindacale, in conformità all'articolo 150 TUF.

- 7.1.3 Il Comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, il Comitato deve rendere il proprio parere prima che la Società si impegni a darvi esecuzione. Il parere è rilasciato in forma scritta e viene allegato al verbale della riunione del Comitato che lo rilascia, unitamente al materiale informativo esaminato dal Comitato medesimo.

- 7.1.4 Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il verbale reca un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 7.1.5 Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 2391 del Codice Civile, qualora l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa, ma possono prendere parte alla relativa discussione. Degli Amministratori Coinvolti nell'Operazione (i) si tiene conto ai fini della determinazione del *quorum* costitutivo ai sensi dell'articolo 2388,

comma primo, del Codice Civile; e (ii) non si tiene conto ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo ai sensi dell'articolo 2388, comma secondo, del Codice Civile.

## 7.2 **Operazioni di Maggiore Rilevanza**

- 7.2.1 L'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ricade nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
- 7.2.2 Il Comitato Parti Correlate è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato, in conformità a quanto previsto nel precedente paragrafo 7.1.2. Il Comitato può partecipare alla fase delle trattative e a quella istruttoria, chiedendo informazioni e formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il Comitato può altresì partecipare direttamente alle trattative o delegare a tale scopo uno o più dei suoi componenti.
- 7.2.3 Il Comitato Parti Correlate rilascia motivato parere vincolante in ordine alla sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Maggiore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione. Il parere è rilasciato in forma scritta e viene allegato al verbale della riunione del Comitato che lo rilascia, unitamente al materiale informativo esaminato dal Comitato medesimo.
- 7.2.4 Il parere del Comitato Parti Correlate contiene la chiara indicazione circa la valutazione favorevole o meno rispetto al compimento dell'Operazione ed è vincolante. Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza influenzate da tale attività il parere del Comitato Parti Correlate reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.
- 7.2.5 Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale può richiedere al Comitato Parti Correlate chiarimenti in merito al parere espresso; il Comitato (in persona del proprio Presidente) risponde nel corso della riunione, anche con l'ausilio del Responsabile dell'Operazione, del Presidio OPC, di dipendenti e/o di consulenti esterni della Società, nonché dell'esperto indipendente che abbia eventualmente fornito supporto al Comitato medesimo, qualora lo stesso sia stato invitato dal Comitato Parti Correlate a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione.
- 7.2.6 Il Consiglio di Amministrazione può approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza solo in presenza di un preventivo motivato parere favorevole del Comitato. In deroga a quanto precede, qualora lo statuto della Società lo preveda, il Consiglio di Amministrazione potrà dare esecuzione ad una Operazione di Maggiore Rilevanza su cui il Comitato abbia espresso parere negativo, qualora detta Operazione sia stata approvata anche dall'Assemblea, con i *quorum* richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria e con il voto

favorevole della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti (sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto). A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica Operazione posta all'ordine del giorno.

- 7.2.7 In caso di approvazione dell'Operazione con Parte Correlata, il verbale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione reca un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.2.8 Una volta approvata dal Consiglio di Amministrazione, il Presidio OPC ne dà pronta informativa al Dirigente Preposto (se diverso dal CFO della Società) ed al Responsabile dell'Operazione affinché possano procedere alle attività di rispettiva competenza.
- 7.2.9 Fermi gli obblighi di cui all'articolo 5 del Regolamento OPC e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento OPC, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del Regolamento OPC, all'istruttoria e all'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza si applica la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui al precedente paragrafo 7.1, fino a quando la Società mantiene lo *status* di "società di minori dimensioni" ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento OPC.

### 7.3 **Operazioni di competenza assembleare**

- 7.3.1 Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti articoli 7.1 e 7.2, distinguendo a seconda che si tratti di Operazione di Minore Rilevanza o Operazione di Maggiore Rilevanza. In tal caso, il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare il proprio parere motivato in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea. Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- 7.3.2 In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, per l'approvazione della proposta di deliberazione che – ove previsto dallo statuto della Società – sia stata sottoposta all'Assemblea pur in presenza del parere negativo del Comitato Parti Correlate, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti (sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto), fermo il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria.
- 7.3.3 Nel caso di Operazioni da sottoporre all'Assemblea che siano connotate da comprovati caratteri di urgenza, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 9.

#### 7.4 **Delibere quadro**

7.4.1 Il Consiglio di Amministrazione può adottare, con un'unica deliberazione, delibere quadro relative a una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee, da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di Società Controllate, con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.

7.4.2 Nel caso indicato al precedente paragrafo 7.4.1 e fermo quanto previsto al successivo articolo 11:

- (i) le disposizioni dei precedenti articoli 7.1 e 7.2 si applicano alla delibera quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
- (ii) le disposizioni dei precedenti articoli 7.1 e 7.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera quadro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che la delibera quadro:
  - (a) abbia efficacia non superiore a 1 (uno) anno;
  - (b) si riferisca a Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
  - (c) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia della deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
  - (d) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni previste;
- (iii) qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera quadro del Consiglio di Amministrazione superi la soglia di rilevanza di cui alla definizione di "Operazioni di Maggiore Rilevanza" contenuta al precedente articolo 2, la Società, in occasione dell'approvazione della delibera quadro, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento informativo redatto in conformità all'articolo 5 del Regolamento OPC e all'Allegato 4 al Regolamento OPC.

#### 8. **OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE**

8.1 Ferme restando le esenzioni di cui al successivo articolo 11, la Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute da una Società Controllata e che siano oggetto di un preventivo esame del Consiglio di Amministrazione o di un Dirigente con Responsabilità Strategiche che si concluda con la formale approvazione dell'operazione interessata o col rilascio di un parere, anche non vincolante, indirizzato agli organi sociali delle Società Controllate competenti a deliberare o a decidere sull'operazione interessata in conformità alle disposizioni normative applicabili a tali Società Controllate. A tali operazioni troveranno applicazione, sulla base dei parametri calcolati ai sensi del precedente paragrafo 2.1, la procedura prevista, ai sensi del precedente paragrafo 7.1, per le Operazioni di Minore

Rilevanza o la procedura prevista, ai sensi del precedente paragrafo 7.2, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

- 8.2 Il parere del Comitato Parti Correlate ai sensi, a seconda del caso, del precedente paragrafo 7.1.1 o del precedente paragrafo 7.2.3 in relazione alle operazioni di cui al presente articolo 8, dovrà essere reso prima che il Consiglio di Amministrazione approvi l'operazione o renda il proprio parere (anche non vincolante) ai sensi del precedente paragrafo 8.1.
- 8.3 Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.1, gli organi delegati delle Società Controllate informano tempestivamente il Presidio OPC e il Dirigente Preposto (se diverso dal CFO della Società) riguardo alle Operazioni con Parti Correlate che le Società Controllate intendono compiere, trasmettendo preventivamente e tempestivamente, le informazioni di cui al precedente paragrafo 4.4 e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura e per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento OPC.

## **9. OPERAZIONI URGENTI**

- 9.1 Nei casi di urgenza (diversi da quelli collegati a situazione di crisi aziendale), ove espressamente consentito dallo statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate che non siano attribuite dalla legge o dallo statuto della Società alla competenza dell'Assemblea (o non siano sottoposte all'approvazione della stessa), possono essere concluse dal Consiglio di Amministrazione della Società ovvero dall'organo delegato competente in deroga a quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del Regolamento OPC, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 5 del Regolamento OPC e la riserva di competenza a deliberare sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma primo, lettera (a), del Regolamento OPC e del precedente paragrafo 7.2.1 – a condizione che:
- (i) l'Operazione con Parti Correlate da compiere ricada nelle competenze di amministratori muniti di specifiche deleghe o del comitato esecutivo (ove nominato) e il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione con Parti Correlate stessa;
  - (ii) tali Operazioni con Parti Correlate siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata da parte della prima Assemblea ordinaria utile;
  - (iii) il Consiglio di Amministrazione, nel convocare l'Assemblea di cui al precedente punto (ii), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea di cui al precedente punto (ii) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
  - (iv) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni di calendario prima di quello fissato per



l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;

- (v) entro il giorno di calendario successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea di cui al precedente punto (ii), la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

9.2 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al precedente articolo 8.

9.3 Ove espressamente consentito dallo statuto della Società, in presenza di operazioni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea che abbiano carattere di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento OPC, ove applicabile, l'Operazione potrà essere eseguita dal Consiglio di Amministrazione in deroga alle disposizioni in materia, purché sussistano le condizioni di cui all'art. 13, comma 6 come richiamate dall'art. 11, comma 5 del Regolamento OPC nonché quelle previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

## **10. FLUSSI INFORMATIVI**

10.1 Il Presidio OPC fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito allo stato di esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza precedentemente approvate, incluse le singole Operazioni realizzate in attuazione delle delibere quadro precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 7.4. In particolare, devono essere comunicate le modalità e le condizioni con cui le Operazioni sono state realizzate e specificate le variazioni introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato Parti Correlate nel proprio parere sull'Operazione.

10.2 A tal fine, gli organi delegati comunicano tempestivamente al Presidio OPC le Operazioni eseguite nel trimestre di riferimento.

10.3 Il Presidio OPC provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazione al pubblico ed alla Consob di cui agli articoli 5, 6, 7, comma 1, lettera g), 12, comma 2, e 13, comma 3, lettera c) del Regolamento OPC, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche ivi previste.

10.4 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del MAR, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio di riferimento, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, nonché delle

ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non condividere tale parere. I predetti pareri negativi sono allegati al documento o sono pubblicati sul sito internet della Società. Tale documento è redatto dal Presidio OPC con il supporto del Dirigente Preposto (se diverso dal CFO della Società), è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e è trasmesso alle preposte funzioni aziendali per l'inoltro alla Consob e la diffusione al pubblico.

- 10.5 In occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate, la Società dovrà predisporre, a cura del Presidio OPC con il supporto del Dirigente Preposto (se diverso dal CFO della Società), un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC e dell'Allegato 4 allo stesso. Tale documento deve essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa regolamentare applicabile, nonché inviato alla Consob, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il documento informativo è messo a disposizione entro 7 (sette) giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.
- 10.6 In allegato ai documenti di cui ai precedenti paragrafi 10.4 e 10.5 o sul sito internet sono messi a disposizione del pubblico gli eventuali pareri del Comitato e degli esperti indipendenti scelti dal Comitato e di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri degli esperti indipendenti la Società può pubblicare i soli elementi indicati dall'Allegato 4 del Regolamento OPC, motivando tale scelta.
- 10.7 Il documento informativo di cui al paragrafo 10.5 deve essere predisposto anche qualora:
- (i) nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 al Regolamento OPC. A tal fine rilevano anche le Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate italiane o estere e non si considerano le Operazioni che rientrino nelle esenzioni di cui al successivo articolo 11;
  - (ii) nell'ipotesi in cui il superamento degli indici di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento degli indici di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento degli indici di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a

disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

10.8 Qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria e, in quanto tale, sia assoggettata ad esenzione ai sensi del successivo paragrafo 11.2(iii), la Società, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del MAR:

- (i) comunica alla Consob, nonché al Comitato Parti Correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma terzo, del Regolamento OPC, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'Operazioni che ha beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che detta operazione sia un'Operazione Ordinaria, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- (ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma ottavo, del Regolamento OPC, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista dal precedente paragrafo 11.2(iii).

10.9 Qualora un'Operazione con Parte Correlata sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- (i) la descrizione dell'Operazione;
- (ii) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (iii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- (iv) se l'Operazione supera o meno gli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 al Regolamento OPC, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC;
- (v) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esenzione previsto dal successivo articolo 11;
- (vi) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

10.10 Le Società Controllate, per consentire alla Società l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento OPC. In particolare, le Società Controllate inviano al Presidio OPC:

- (i) successivamente alla chiusura di ciascun trimestre solare, una nota sulle Operazioni

con Parti Correlate compiute nel periodo di riferimento;

- (ii) entro 5 (cinque) giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 al Regolamento OPC, informazioni, anche su base aggregata per operazioni di natura omogenea, relative alle Operazioni con Parti Correlate che, cumulativamente considerate, superino almeno una delle soglie di rilevanza.

10.11 Il Presidio OPC fornisce al Comitato Parti Correlate, con periodicità annuale, un'informativa in merito all'applicazione dei casi di esenzione previsti dal Regolamento OPC e dalla presente Procedura, con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate o eseguite nell'esercizio di riferimento (ivi incluse le Operazioni Ordinarie qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza).

10.12 Nella prima adunanza utile successiva alla ricezione di tali informazioni, il Comitato verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di natura Ordinaria, comunicate allo stesso ai sensi del paragrafo 10.11.

10.13 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al Dirigente Preposto, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 154-*bis* del TUF.

## **11. AMBITO DI APPLICAZIONE**

11.1 Le disposizioni del Regolamento OPC e della presente Procedura non si applicano:

- (i) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della Società, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, del Codice Civile;
- (ii) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (iii) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (iv) alle operazioni deliberate dalle Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;
  - (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle

azioni proporzionale;

- (c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile;
- (d) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

11.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma ottavo, del Regolamento OPC, le disposizioni del Regolamento OPC e la presente Procedura non si applicano:

- (i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- (ii) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nel paragrafo 11.1(i), in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
  - (a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
  - (b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti;
  - (c) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e qualificata con criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (iii) alle Operazioni Ordinarie;
- (iv) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle della Società o di Società Controllate (anche congiuntamente) con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

## 12. DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza della presente Procedura. Eventuali aggiornamenti – su proposta del Comitato - devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli consistenti nel recepimento di sopravvenute modifiche normative, regolamentari o statutarie, per le quali è conferita delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che riferisce al Consiglio stesso alla prima riunione utile.

12.2 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento OPC, nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del Codice Civile o dell'articolo 153 del TUF.

- 12.3 La presente Procedura è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nella sezione “*Investors*” ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.
- 12.4 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

## APPENDICE

### **Definizione di Parti Correlate e Operazioni Con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali ai sensi dei principi contabili internazionali**

#### **1 Definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate secondo i principi contabili internazionali**

Ai fini del Regolamento OPC e della Procedura valgono con riferimento alla Società le definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate contenute nei principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Per agevolare la consultazione della Procedura, nella presente Appendice sono riprodotte le definizioni in vigore alla data di ultima approvazione della Procedura come indicate nell'appendice al Regolamento Consob OPC.

La presente Appendice sarà aggiornata di volta in volta dal la segreteria societaria in collaborazione con il Presidio OPC all'entrata in vigore di eventuali modificazioni o integrazioni.

#### *Parti Correlate*

Una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio, fermo restando che, ai fini della presente Appendice, l'entità che redige il bilancio indica NDT.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati all'entità che redige il bilancio se tale persona:
  - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
  - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
  - (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità che redige il bilancio di una sua controllante.
  
- (b) Un'entità è correlata all'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
  - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;

- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

#### *Operazioni con Parti Correlate*

Un'Operazione con una Parte Correlata (o OPC) è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di NDT.

## **2 Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i principi contabili internazionali**

I termini “*controllo*”, “*controllo congiunto*” e “*influenza notevole*” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

#### *Dirigenti con Responsabilità Strategiche*



I Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di NDT, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società [IAS 24, paragrafo 9], come individuati con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione di NDT.

#### *Stretti Familiari*

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

### **3 Principi interpretativi delle definizioni**

- 3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].
- 3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.